



(Atto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27-bis della Tabella allegata sotto la lettera B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dell'art. dell'art. 22 comma 1 lettera b) del D.lgs. dicembre 1997 n. 460 e dell'art. 104 del D.lgs. 3 Luglio 2017, n.117 e s.m.i.)
Repertorio n. 36012 Raccolta n. 13982

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE

(MI-19-06366-SOC-MSO)

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno dodici settembre duemiladiciannove (**12 settembre 2019**) alle ore diciassette.

In **Cinisello Balsamo, Via Carducci n. 8.**

Innanzitutto a me **dottorssa Simona GUADAGNO**, Notaio in **Cinisello Balsamo**, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano, **alla presenza dei testimoni:**

- Simone BRUSATORI, cittadino italiano nato a Busto Arsizio il giorno 7 febbraio 1980;
- Angela FIORESI, cittadina italiana nata a Milano il giorno 21 aprile 1964, entrambi domiciliati in Cinisello Balsamo, Via Carducci n. 8,

è comparso:

- Roberto STIGLIANO, cittadino italiano, nato a Bari, il giorno 30 luglio 1958, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente della seguente Fondazione di partecipazione:

- "**Fondazione CUMSE Onlus**", con **sede legale in Cinisello Balsamo, Via Cantore n. 19**, codice fiscale: **97563850151**, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Milano in data 15 marzo 2011 al numero **1190** ed iscritta all' "Elenco delle Organizzazioni della Società Civile" con Decreto del Direttore dell'Agenzia per la Cooperazione e lo Sviluppo n. 13/2019.

Detto componente, della cui **identità personale** io Notaio sono certo,

Premette:

- che, in questo giorno e luogo, alle ore diciassette è stata indetta ritualmente, ai sensi dell'art. 15.8 dello Statuto della Fondazione, la riunione del Consiglio di amministrazione della "Fondazione CUMSE Onlus";
- che gli avvisi di convocazione, ai sensi dell'art. 15.8 dello Statuto della Fondazione, sono stati inviati a mezzo di messaggio di posta elettronica a tutti gli aventi diritto in data 6 settembre 2019;
- che il Consiglio di amministrazione è stato convocato per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

"1. Modifica statuto della Fondazione Cumse Onlus per adeguamento al nuovo Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017 e modifiche conseguenti)

2. Varie ed eventuali".

Tutto ciò Premesso,

il costituito mi chiede di redigere verbale di quanto verrà deliberato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione. A ciò aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue. Assume la presidenza della riunione consiliare, ai sensi dell'articolo 15.8 del vigente Statuto, Roberto STIGLIANO, qui costituito.

Il presidente constatato,

1) che sono presenti in proprio **numero 4 (quattro) Consiglieri** su un totale di 5 (cinque), ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto della Fondazione, e pertanto i signori:

- Roberto STIGLIANO, Presidente della Fondazione, qui costituito;
- Ezio CLERICI, Vice-Presidente della Fondazione;
- Arsenio MANINI, Consigliere;
- Stela MUSTEATA, Consigliere

assente giustificata il Consigliere Jessica QUATTROCCHI.



- Il presidente, nella sua qualità di Presidente della Fondazione attesta che il Consiglio di amministrazione della Fondazione è attualmente composto dai membri summenzionati, i quali risultano tutti regolarmente nominati ed in carica, come peraltro risultante da documentazione debitamente acquisita agli atti della Fondazione e in copia nel fascicolo notarile;

- 2) che alla presente riunione non partecipa nessun membro del Collegio dei Revisori;
- 3) che, con il consenso unanime dei presenti, è altresì presente il Segretario Generale, dott. Elio Carnabuci;
- 4) che la convocazione è stata effettuata ritualmente, ai sensi dell'art. 15.8 dello Statuto della Fondazione;
- 5) che i presenti sono tutti legittimati a partecipare alla riunione ed i Consiglieri a votare in essa, ai sensi di legge e dell'art. 15.11 del vigente Statuto della Fondazione,

dichiara

validamente costituita in prima convocazione, ai sensi di legge e del vigente Statuto, la riunione del Consiglio di amministrazione della Fondazione, essendo raggiunto il quorum costitutivo di Statuto ed atta pertanto a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

A questo punto il presidente prende la parola e propone al Consiglio della Fondazione di approvare un'ampia razionalizzazione e riformulazione del contenuto dell'intero articolato statutario, anche in base alle disposizioni previste dal D.lgs. 3 Luglio 2017, n.117 e s.m.i. (c.d. **Codice del Terzo Settore – "C.T.S."**), con particolare riferimento alla **disciplina degli adeguamenti statutari**, contenuta nell'articolo 101, comma 2 del Codice ed alle recenti precisazioni ministeriali contenuti nella Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 "Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari". Il presidente ricorda che il termine finale per la delibera dei suddetti adeguamenti statutari è stato recentemente prorogato al 30 giugno 2020, ai sensi dell'art. 43 comma 4-bis del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con Legge 28 giugno 2019, n. 58. Fondazione Cumse Onlus provvederà comunque agli adeguamenti necessari già col presente atto.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 22 del vigente Statuto della Fondazione, le modifiche statutarie vengono deliberate dal Consiglio di amministrazione e sottoposte alla successiva approvazione dell'Autorità governativa ed illustra quindi dettagliatamente al Consiglio le proposte di modifica del vigente Statuto:

- **art. 1 (Nome e Sede):** variazione della denominazione della Fondazione in "Fondazione CUMSE ETS", sotto la seguente condizione:

"fino alla data di effettiva efficacia ed operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, e fatte salve le disposizioni in materia fiscale ai sensi di quanto dispone l'articolo 104 comma 2 del Codice del Terzo Settore, **continuano ad applicarsi alla Fondazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione della Fondazione nei Registri Onlus**, incluse le disposizioni di carattere fiscale, stabilite per le Onlus, vigenti prima della data di entrata in vigore del Codice del Terzo settore ed incluso l'utilizzo del preesistente acronimo ONLUS";

- **art. 2 (Scopi e finalità):** indicazione, ai sensi dell'art. 5 del C.T.S., delle **attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, esercitate in via esclusiva o principale dalla Fondazione, come meglio dettagliate nel nuovo testo dello Statuto qui approvato. Si specifica, ai sensi del nuovo art. 2.1 che *"la Fondazione potrà svolgere anche attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse"*;

- **art. 6 (Patrimonio):** modifica dell'articolo ai sensi dell'art. 8 del C.T.S. in materia di "Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro";



- **art. 8 (Esercizio finanziario):** modifica dell'articolo ai sensi degli artt. 13 e 14 del C.T.S. in materia di "Scritture contabili e bilancio" e "Bilancio sociale";
- **art. 10 (Volontari):** aggiunta del nuovo articolo 10 dello Statuto, ai sensi dell'art. 17 del C.T.S. in materia di "Volontario e attività di volontariato" e conseguente rinumerazione dell'articolato statuario;
- **art. 13 (Poteri del Presidente):** aggiunta della previsione del potere di proporre la nomina del componente dell'Organo di Controllo al Consiglio di Amministrazione;
- **art. 16 (Poteri del Consiglio di amministrazione):** aggiunta della previsione del potere di nominare "il componente dell'Organo di Controllo", ammissione e regolazione della possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per tele-conferenza o per video-conferenza. Previsione che "il Consiglio d'Amministrazione si riunirà secondo le necessità e comunque non meno di 2 (due) volte l'anno" (in luogo di tre, come attualmente previsto)
- **art. 18 (Revisore dei Conti):** previsione della possibilità di un Organo di revisione monocratico, ai sensi dell'art. 31 del C.T.S.;
- **art. 20 (Organo di controllo):** previsione e regolazione di un Organo di controllo di tipo monocratico (la cui nomina è obbligatoria nelle Fondazioni del Terzo Settore), ai sensi dell'art. 30 del C.T.S.;
- **art. 21 (Poteri di controllo):** previsione e regolazione dei diritti degli associati o aderenti in materia di libri sociali, atti e documenti dell'Ente;
- **art. 22 (Estinzione e Scioglimento):** modifica dell'articolo ai sensi dell'art. 9 del C.T.S. in materia di "Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento"
- si specifica che nel nuovo testo di Statuto, tra gli Organi della Fondazione, non sono più previsti il Consiglio d'Onore e il Comitato Tecnico e Scientifico.

Il Presidente ricorda inoltre che l'art. 30 del C.T.S. (a cui è stato conformato l'art. 20 dello Statuto) stabilisce che "nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico". In conseguenza dell'approvazione dei suddetti adeguamenti statuari, ed in particolare dell'obbligo di cui all'art. 30 del C.T.S., si rende quindi necessario nominare l'Organo di controllo della Fondazione. Il presidente propone pertanto di nominare un organo monocratico nella persona del dott. Elio CARNABUCI, infra meglio identificato.

Il Presidente ricorda che la Fondazione, ai sensi dell'art. 25 del codice civile, è sottoposta a controllo e vigilanza da parte dell'Autorità governativa e che pertanto sarà necessario procedere a comunicare tempestivamente, nei termini di legge, la presente delibera alla competente Autorità governativa, nella forma richiesta ed al fine della relativa approvazione, nonché di tutti i controlli e gli adempimenti conseguenti. Il presidente sottopone pertanto al Consiglio la nuova versione dello Statuto della Fondazione, che è consegnato a me Notaio e che viene da me allegato al presente atto sotto la lettera "**A**".

Esaurita la sua relazione il presidente invita il Consiglio ad assumere le delibere di cui al suesposto Ordine del giorno.

Il Consiglio di amministrazione, udita la relazione del Presidente, dopo ponderata discussione,

- considerata l'evidente necessità di quanto proposto,

all'unanimità dei presenti - e pertanto raggiungendo il quorum deliberativo delle decisioni di modifica statutaria di cui all'art. 22 del vigente Statuto - **con votazione orale palese**,

DELIBERA:

- 1) di **adottare un nuovo testo di Statuto della Fondazione**, modificando lo Statuto vigente attraverso un'ampia riformulazione del contenuto dell'intero articolato, secondo le modalità e le previsioni espresse nella relazione del presidente anche in base alle disposizioni previste dal D.lgs. 3 Luglio 2017, n.117 e s.m.i. (c.d. **Codice del Terzo Settore – "C.T.S."**),



dando atto in particolare, tra l'altro, della variazione della denominazione della Fondazione in "Fondazione CUMSE ETS", il tutto sotto la seguente condizione:

"fino alla data di effettiva efficacia ed operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, e fatte salve le disposizioni in materia fiscale ai sensi di quanto dispone l'articolo 104 comma 2 del Codice del Terzo Settore, **continuano ad applicarsi alla Fondazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione della Fondazione nei Registri Onlus**, incluse le disposizioni di carattere fiscale, stabilite per le Onlus, vigenti prima della data di entrata in vigore del Codice del Terzo settore ed incluso l'utilizzo del preesistente acronimo ONLUS";

2) di approvare la versione aggiornata dello Statuto della Fondazione, portante le modifiche testè deliberate, il quale, composto da **24 articoli**, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, il tutto fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 2 del nuovo testo statutario in materia di **applicazione della normativa previgente ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione della Fondazione nei Registri Onlus**;

3) di nominare - conseguentemente a quanto testè deliberato ed ai sensi dell'obbligo stabilito dall'art. 30 del CTS - l'Organo di controllo monocratico della Fondazione come segue:

"SINDACO UNICO"

- **Elio CARNABUCI**, cittadino italiano nato a **Messina** il giorno **23 dicembre 1963** domiciliato in Milano, via Francesco Sforza 19, codice fiscale **CRNLEI63T23F158K**, iscritto nel Registro dei Revisori legali al numero **133312**, con Decreto Ministeriale in data 21 luglio 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30 luglio 2004 ed iscritto all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza in data 29 marzo 2004 al numero 1281 A, il quale resterà in carica per tre esercizi, e pertanto fino alla riunione consiliare per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;

4) di procedere a comunicare tempestivamente la presente delibera alla competente Autorità governativa, nella forma richiesta ed al fine della relativa approvazione, nonché di tutti i controlli e gli adempimenti conseguenti, ai sensi dell'art. 25 del codice civile, dell'art. 23 dello Statuto della Fondazione e della normativa vigente;

5) di conferire mandato al Presidente della Fondazione tutti i necessari poteri al fine di:

- svolgere tutti gli adempimenti e rilasciare tutte le dichiarazioni, anche di natura fiscale, presso qualunque Ente e Autorità (con particolare riferimento all'Autorità Governativa), che si rendessero necessari od opportuni in relazione all'esecuzione ed alla pubblicità di quanto testè deliberato, anche con specifico riferimento all'iscrizione presso pubblici Albi o Registri o all'aggiornamento degli stessi;
- apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte le modifiche che risultassero necessarie od opportune in base a provvedimenti di legge ovvero che fossero richieste dalle competenti Autorità, in ogni sede e ad ogni effetto o finalità;

6) di stabilire che le **spese** del presente atto e conseguenti sono a carico della Fondazione.

Il presidente, proclamati i risultati delle votazioni, constatato che non vi è altro su cui deliberare e che nessuno ha richiesto la parola, scioglie l'assemblea alle ore diciassette e cinquanta minuti.

A questo punto il componente richiede a me Notaio di verificare l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge nelle delibere verbalizzate nel presente atto. A ciò aderendo io Notaio dichiaro che, con riferimento alle delibere in oggetto, si ritengono sussistenti le condizioni stabilite dalla legge, secondo gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia.



Io Notaio mi sono personalmente accertata che la Parte conosca il contenuto dello statuto allegato al presente atto sotto la lettera "A", ed ho in particolare illustrato il contenuto e le implicazioni legali degli articoli modificati rispetto al testo previgente nell'ottica dell'adesione alla nuova normativa prevista dal Codice del terzo Settore. La Parte pertanto mi dispensa dal darne formale lettura.

Del presente atto redatto da persona di mia fiducia e da me Notaio su pagine cinque di fogli tre ho dato lettura, alla costante presenza dei testimoni, alla parte comparente.

Sottoscritto alle ore diciotto.

Firmato Roberto STIGLIANO

Firmato Simone BRUSATORI

Firmato Angela FIORESI

Firmato Simona GUADAGNO, Notaio

Impronta del sigillo.



ALLEGATO “A” AL N. 36012 / 13982 DI REPERTORIO

STATUTO

Articolo 1 Denominazione

Per iniziativa del fondatore Dottor Roberto Stigliano e di altri promotori è costituita la Fondazione di Partecipazione denominata:

“Fondazione CUMSE ETS”

1. La Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di **Ente del Terzo settore**, così come regolata dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna.
2. La Fondazione assumerà, l’acronimo ETS a far tempo dall’istituzione del Registro degli Enti del Terzo Settore, conservando sino ad allora la denominazione “Fondazione Cumse Onlus”, ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna. Fino alla data di effettiva efficacia ed operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, e fatte salve le disposizioni in materia fiscale ai sensi di quanto dispone l’articolo 104 comma 2 del Codice del Terzo Settore, continuando ad applicarsi alla Fondazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione della Fondazione nei Registri Onlus, incluse le disposizioni di carattere fiscale, stabilite per le Onlus, vigenti prima della data di entrata in vigore del Codice del Terzo settore ed incluso l’utilizzo del preesistente acronimo ONLUS. Nel contempo, a partire dalla data di effettiva efficacia ed operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, e fatte salve le disposizioni in materia fiscale ai sensi di quanto dispone l’articolo 104 comma 2 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione considererà immediatamente inefficaci le precedenti clausole statutarie rese necessarie dall’adesione al regime delle Onlus ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del Terzo settore.

Articolo 2 Scopi e finalità

La Fondazione di partecipazione CUMSE intende collocarsi nella tradizione della cooperazione internazionale laica di ispirazione cristiana operando nei Paesi in via di sviluppo del Sud del mondo, persegue esclusivamente i suoi fini istituzionali per la promozione e lo sviluppo della dignità umana, in spirito di solidarietà, operando col volontariato, in attività del settore sanitario, sociale e civile ed è aperta a chiunque sia disponibile a offrire collaborazione orientata nello spirito statutario e nel rispetto dei valori espressi nella propria Carta degli intenti, che in sintesi si indicano nei due principali punti:

- i) promuovere il diritto alla salute per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni nei Paesi di intervento;
 - ii) promuovere il rispetto e lo sviluppo integrale della persona umana (di tutto l'uomo e di ogni uomo) con interventi sul piano assistenziale, culturale, formativo, ed educativo.
1. La Fondazione persegue gli scopi istituzionali mediante l’esercizio in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 D.lgs. 3 luglio 2017 n.117:
 - a) prestazioni socio-sanitarie, ai sensi dell’art 5 co. 1, lettera c) del Codice del Terzo Settore,



- b) interventi e prestazioni sanitarie, rivolta a soggetti svantaggiati nei Paesi del Sud del mondo, ai sensi dell'art. 5 co. 1, lettera b);
 - c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 co. 1, lettera u);
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, rivolta a soggetti svantaggiati nei Paesi del Sud del mondo, ai sensi dell'art. 5 co. 1, lettera d);
 - e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5 co. 1, lettera h);
 - f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5 co. 1, lettera w);
 - g) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 16 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 co. 1, lettera s);
 - h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 co.1, lettera n);
 - i) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, ai sensi dell'art. 5 co. 1, lettera x);
2. La Fondazione non ha fini di lucro, neppure indiretto, e intende perseguire esclusivamente finalità civiche e di solidarietà sociale.
- E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
3. La Fondazione non ha rapporti di dipendenza da Enti con finalità di lucro, né collegamenti di alcun genere con gli interessi di Enti pubblici o privati, italiani e/o stranieri, aventi scopo di lucro.
4. La Fondazione potrà svolgere anche attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dall'art 6 D.lgs. 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni.
- L'individuazione delle attività diverse spetta al Consiglio di Amministrazione.
5. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 3

Strumenti

1. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, la Fondazione potrà, in maniera esemplificativa e non esaustiva, impiegare i seguenti strumenti operativi:
- a) elaborare progetti per la realizzazione e gestione di strutture sanitarie e socio-sanitarie destinate a soggetti svantaggiati nei Paesi del Sud del mondo;
 - b) elaborare progetti volti a combattere i problemi conseguenti la mancanza di cibo e acqua (realizzazione di coltivazioni sperimentali, allevamenti, trasformazione di prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, costruzione di pozzi e di impianti idrici, ecc.);
 - c) elaborare e attuare progetti volti al recupero delle eccedenze della produzione agricola, dell'industria, in particolare di quella alimentare, della Grande Distribuzione, della ristorazione organizzata, delle istituzioni pubbliche e dei punti vendita alimentari. Più in generale la Fondazione si occupa della ricezione e della redistribuzione a titolo gratuito di derrate alimentari. Quanto recuperato e raccolto viene redistribuito a titolo gratuito ad enti no profit che si occupano unitamente alla Fondazione di assistenza e di



aiuto ai poveri, agli emarginati e, in generale, a persone in stato di bisogno sul territorio italiano.

- d) intervenire nelle zone di guerra con iniziative umanitarie in favore delle vittime - in particolare civili- dei conflitti armati, dei feriti e di tutti coloro che soffrono altre conseguenze sociali dei conflitti o della povertà quali fame, malnutrizione, malattie, assenza di cure mediche e di istruzione; provvedere a cure d'emergenza per i feriti; garantire l'assistenza sanitaria di base in zone di guerra; addestrare il personale locale a far fronte alle necessità medico-chirurgiche più urgenti in situazioni d'emergenza; realizzare progetti umanitari di assistenza ai prigionieri e ad altri detenuti, particolarmente in contesti connessi a situazioni di conflitto; portare soccorso alle vittime di calamità naturali; realizzare, in Italia o in Paesi industrializzati, interventi a carattere umanitario, siano o meno dovuti a situazioni di particolare emergenza, o a calamità naturali; la formazione in loco di cittadini dei paesi in via di sviluppo;
- e) elaborare progetti di sostegno a distanza di soggetti particolarmente vulnerabili (bambini, donne, malati, studenti, profughi, ecc.);
- f) organizzare eventi di promozione culturale a completamento dell'attività istituzionale;
- g) elaborare studi e ricerche inerenti agli ambiti di attività propri, anche in sinergia con istituti di ricerca e centri accademici italiani e/o stranieri;
- h) sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche relative ai Paesi di intervento;
- i) organizzare percorsi di formazione tecnica specifica negli ambiti di attività propri, anche in sinergia con istituti di ricerca e centri accademici italiani e/o stranieri a favore di soggetti svantaggiati;
- h) organizzare esperienze concrete nei Paesi di intervento;
- i) realizzare partenariati di progetto in tutti gli ambiti di attività propri, con soggetti pubblici e/o privati, profit e/o non-profit, italiani e/o stranieri;
- j) ogni altra attività idonea e strumentale al conseguimento dei propri scopi.

2. Ciò facendo, la Fondazione tende a promuovere, in accordo con la Carta delle Nazioni Unite, nell'ambito della vita e dell'ideale di ciascun Paese dove opera, il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti e delle libertà fondamentali, senza distinzione di razza, sesso, età, lingua, religione e contribuisce alla edificazione di un mondo di pace, affinché la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, e il suo inserimento nella Costituzione dei Paesi indipendenti, divenga una realtà.

3. In conformità a questi principi e per rispetto di essi la Fondazione riconosce in particolare a tutti i suoi membri, come a tutte quelle persone con le quali collaborerà, il diritto inalienabile di perseguire lo sviluppo integrale della propria personalità, secondo la convinzione che il vero sviluppo è solo quello «di tutto l'uomo e di tutti gli uomini» (Cfr. Giovanni XXIII, Lett. Enc. *Pacem in terris*).

4. Nello spirito dello statuto, la Fondazione intende stabilire con le autorità nazionali dei Paesi in cui opera, con le istituzioni nazionali e internazionali, operanti nello stesso territorio, le organizzazioni sociali, nazionali ed internazionali, una fattiva e franca collaborazione, nel rispetto della sovranità nazionale e secondo i principi della cooperazione internazionale definitivi dalla Carta delle Nazioni Unite.

5. La Fondazione, nell'ambito operativo di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, svolge le proprie finalità statutarie sull'intero territorio nazionale e, ai sensi della legge 26 febbraio 1987 n. 49 anche a livello internazionale, con particolare riferimento ai paesi in via di sviluppo.

6. La fondazione, ai sensi dell'articolo 28 comma 4 lettere g), e) e j) della legge 26 febbraio 1987 n. 49, evidenzia la propria disponibilità ad accettare i controlli periodici stabiliti dalla Direzione per la Cooperazione e lo Sviluppo, anche i fini del mantenimento della qualifica di Ong, ed a dimostrare l'esperienza operativa e la



capacità organizzativa richieste, in rapporto ai paesi in via di sviluppo, nel settore, o nei settori per cui si chiede il riconoscimento di idoneità.

7. La Fondazione si impegna altresì a fornire adeguate garanzie in ordine alla realizzazione di attività previste, anche attraverso l'attivazione di uffici, strutture e la qualificazione del personale necessario allo scopo.

Articolo 4

Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Italia, Via A. Cantore, n.19, a **Cinisello Balsamo** (Milano), ma potrà costituire altre sedi operative e/o di rappresentanza, in Italia e all'estero, se ritenuto opportuno.

2. Eventuali modifiche della sede legale, di quelle operative e/o di rappresentanza, saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

Durata

1. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 6

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi effettuati dal Fondatore Promotore e, in sede di costituzione, ovvero successivamente, da Partecipanti Fondatori o da altri Partecipanti;

b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

d) dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

e) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o privati.

2. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio, nonché al suo utilizzo per l'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie della Fondazione,

3. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 co. 2, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 7

Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto al precedente articolo;

b. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;



- c. da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici e/o privati, senza espressa destinazione al patrimonio;
 - d. da contributi del Fondatore Promotore, dei Partecipanti Fondatori, degli altri Partecipanti;
 - e. dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi statutari.
3. In ogni caso, ai sensi dell'art. 28, co. 4, lettera e) della L. 26 febbraio 1987 n. 49, la Fondazione, si impegna a destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, ai fini istituzionali propri.

Articolo 8

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il documento economico di programmazione dell'esercizio successivo e, entro il 30 aprile successivo, approva il bilancio di esercizio di quello decorso, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, ex art. 13 co. 1 e 2 D.lgs. n. 117/2017.
3. Il documento economico di programmazione e il bilancio di esercizio sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.
4. Il bilancio consuntivo rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis, del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, nonché del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e deve essere corredato da una apposita relazione di missione (illustrativa) del Consiglio di Amministrazione.
5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Il Consiglio di Amministrazione, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.lgs. n. 117/2017 nella relazione di missione, ovvero nel rendiconto per cassa, o nella nota integrativa al bilancio.
6. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
7. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria, nel rispetto del divieto di cui all'articolo 8 del D.lgs. n. 117/2017.
8. La Fondazione evidenzia la propria disponibilità a presentare i bilanci analitici annuali ed a documentare la corretta tenuta della contabilità verso chi ne abbia titolo,



nonché a presentare i bilanci analitici dell'ultimo triennio ed a documentare la corretta tenuta della contabilità ai sensi ed agli effetti dell'art. 28, comma 4, lettera h) della L. 26 febbraio 1987, n. 49.

9. La Fondazione, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera i) della L. 26 febbraio 1997, assume l'obbligo di presentare una relazione annuale sullo stato dei programmi intrapresi e/o sostenuti.

10. Il Consiglio di Amministrazione provvede a depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio di esercizio nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori ad 1 milione di euro ex art 14 co. 1, d.lgs. 117/2017.

11.

Articolo 9

Membri della Fondazione

1. Sono Membri della Fondazione:

a) il Fondatore Promotore

b) i Fondatori successivi

- I. Persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che, condividendo le finalità e gli scopi della Fondazione, successivamente alla costituzione, contribuiscano in modo determinante al Patrimonio della stessa.
- II. L'ammissione in qualità di Fondatori successivi sarà adottata in base al regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

c) Gli Aderenti

- I. Persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che, condividendo le finalità e gli scopi della Fondazione, contribuiscano alla vita della stessa mediante contributi in denaro, da ascrivere al fondo di gestione, o in prestazioni di attività volontarie.
- II. Gli aderenti che contribuiscono all'attività della Fondazione mediante prestazioni di attività di volontariato, in forma non occasionale sono iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 17 d.lgs. 117/2017. Il loro rapporto di collaborazione volontaria non occasionale con la Fondazione è disciplinato alla stregua dei principi indicati nell'art. 17, d.lgs. 117/2017.
- III. L'ammissione in qualità di Aderenti sarà adottata in base al regolamento di ammissione che verrà adottato dal Consiglio di Amministrazione.

2. È facoltà dei Membri della Fondazione provvedere all'erogazione di liberalità a favore della Fondazione stessa. Tali erogazioni liberali non creano diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote di partecipazione trasmissibili.

3. Le erogazioni liberali sono accettate dal Consiglio di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie della fondazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione, alla prima seduta in programma, adotta il regolamento di ammissione alla Fondazione.

Articolo 10

Volontari

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività il cui rapporto sarà regolato alla stregua dell'art. 17 del d.lgs. 117/2017.



Articolo 11

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Presidente (e il Vice-Presidente);
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Segretario Generale;
 - d) il Revisore dei Conti;
 - e) l'Organo di Controllo

2. E'organo consultivo della Fondazione:
 - a) l'Assemblea dei partecipanti.

Articolo12

Presidente

1. La carica di Presidente spetta di diritto, vita natural durante, al Fondatore Promotore dott. Roberto Stigliano, il quale potrà in ogni momento rinunciare.
2. In caso di rinuncia, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare il Presidente tra i suoi membri. La nomina avviene a maggioranza. Il mandato del Presidente eletto è di 3 (tre) anni.
3. Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
4. Il Presidente è affiancato da un Vice-Presidente vicario, eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza.

Articolo13

Poteri del Presidente

1. Il Presidente:
 - a) svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione in conformità agli scopi statutari e agli indirizzi programmatici espressi dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei partecipanti proponendo l'Ordine del Giorno da trattare nelle adunanze;
 - c) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
 - d) provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione anche valendosi dell'ausilio del Segretario Generale;
 - e) tiene i rapporti con gli Enti pubblici e privati ed i terzi in genere, salvo espressa delega ad altro componente del Consiglio di Amministrazione o a collaboratori;
 - f) firma tutti gli atti della Fondazione;
 - g) fa predisporre dal Segretario Generale lo schema di bilancio;
 - h) adotta ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza;
 - i) propone la nomina del componente dell'Organo di Controllo al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

Vice Presidente

1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.
2. Il Vice-Presidente viene eletto a maggioranza in sede di prima riunione del Consiglio di Amministrazione e dura in carica 3 (tre) anni.



Articolo 15

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero variabile, e comunque sempre dispari, da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, tra cui:
 - a) il Presidente della Fondazione;
 - b) consiglieri designati dal Fondatore Promotore in numero di 2 (due) per il Consiglio di 5 (cinque) membri, 3 (tre) per il Consiglio di 7 (sette) membri, 4 (quattro) per il Consiglio di 9 (nove) membri;
 - c) consiglieri eletti dall'Assemblea dei partecipanti in numero di 2 (due), per il Consiglio 5 (membri), 3 (tre) per il Consiglio di 7 (sette), 4 (quattro) per il Consiglio di 9 (nove) membri.
2. Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato nell'atto costitutivo. Gli Amministratori, alla nomina, devono possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità stabiliti dalle vigenti normative.
3. Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio o sostituirli.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.

Art. 16

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione attua l'indirizzo generale delle attività della Fondazione, ne formula i programmi e ne cura la realizzazione. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, poteri che delega al Presidente per l'attività ordinaria e straordinaria.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina:
 - a) Il Segretario Generale;
 - b) Il componente dell'Organo di Controllo, su proposta del Presidente;
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera nei casi di richieste di adesione e di esclusione di:
 - a) Fondatori successivi;
 - b) Aderenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione predispone, coadiuvato dal Segretario Generale, approva il bilancio annuale della fondazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione può anche delegare, in tutto o in parte, ad un Comitato Esecutivo, o singoli Consiglieri, funzioni o poteri; dette deleghe sono approvate in apposite delibere del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione può costituire commissioni in relazione a determinati progetti e/o aree tematiche di interesse della Fondazione.
7. Il Consiglio di Amministrazione predispone il regolamento di ammissione alla Fondazione
8. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare e/o scegliere eventuali organismi o figure professionali esterne alla Fondazione che si reputino utili per il perseguimento degli scopi statutari disciplinandoli con apposito regolamento e stabilendo le mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n.460.



9. Il Consiglio d'Amministrazione si riunirà secondo le necessità e comunque non meno di 2 (due) volte l'anno, su convocazione del Presidente, del Vice Presidente o di 1/3 (un terzo) dei suoi componenti, tramite avviso contenente l'ordine del giorno, l'ora e la sede della riunione, inviato ai Consiglieri, almeno 5 (cinque) giorni prima della medesima riunione, con lettera raccomandata, posta elettronica ovvero, qualsiasi altro mezzo che ne garantisca la effettiva conoscibilità.

10. In alcuni casi di comprovata urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con 1 (uno) giorno di anticipo.

11. La riunione del Consiglio di Amministrazione si intende comunque costituita regolarmente quando siano riuniti tutti consiglieri.

12. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o per video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti,

13. In presenza di tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario che provveda alla stesura e sottoscrizione del verbale su apposito libro.

14. Ogni membro del Consiglio ha diritto di esprimere un voto. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelli attinenti a persone fisiche, tali votazioni hanno sempre luogo a scrutinio segreto.

15. Ogni membro designato del Consiglio di Amministrazione può essere sfiduciato dal Consiglio stesso. Tale mozione di sfiducia viene posta al voto del Consiglio che si riunisce in assenza del membro de quo. La decisione è presa a maggioranza dei voti espressi.

16. In caso di parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Art. 17

Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone di comprovata probità morale di e riconosciuta competenza professionale, anche esterne alla Fondazione.

I suoi compiti, i suoi poteri e l'ammontare del suo eventuale emolumento saranno determinati dall'organo che lo nomina, in osservanza delle leggi vigenti e dello statuto della Fondazione

Art. 18

Revisore dei Conti

Il Revisore dei conti (organo monocratico) è nominato dall'Assemblea dei partecipanti. È composto da 1 (uno) membro iscritto al registro dei revisori contabili.

La sua funzione è quella di predisporre la relazione annuale sul bilancio della Fondazione, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Il Revisore dei conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dei conti resta in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.

Il Revisore dei conti deve essere nominato e/o cessa le sue funzioni secondo quanto disposto dall'art. 31 del codice del terzo settore.



Art. 19

Assemblea dei partecipanti

1. L'Assemblea di partecipazione è composta da tutti i membri della Fondazione, Fondatore promotore, Fondatori successivi, Aderenti.
2. Si riunisce almeno una volta l'anno, ha funzioni di indirizzo e adotta pareri non vincolanti in ordine al bilancio e su tutti gli argomenti e le materie di cui viene investita dagli altri organi della Fondazione stessa.
3. Provvede alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione che le competono e del Revisore dei conti secondo lo statuto della fondazione.
4. L'Assemblea dei partecipanti può presentare proposte al Presidente e al Consiglio di Amministrazione affinché questi provvedano alla migliore realizzazione degli obiettivi della Fondazione.

Art. 20

Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta, nei casi previsti dalla normativa del terzo settore, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, d.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. In ogni caso in relazione alle funzioni dell'Organo di controllo si richiama quando disposto dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Art. 21

Poteri di controllo

1. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori previsti dalla legge, quelli volontariamente istituiti dal Consiglio di Amministrazione, nonché i documenti, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 comma 3, d.lgs. 117/2017.
2. il diritto di consultare i documenti relativi all'amministrazione si estende, a titolo esemplificativo, a contratti di ogni genere, corrispondenza, atti giudiziari e amministrativi, memorie e pareri di professionisti;
3. il diritto di chiedere informazioni non si estende alla visita di impianti e magazzini né all'accertamento delle consistenze di cassa;
4. le informazioni così ottenute non devono essere divulgate da chi le ha ottenute che dovrà comportarsi in conformità ai doveri di correttezza e buona fede;
5. i diritti di informazione e controllo devono essere esercitati senza recare intralcio all'attività della Fondazione. In particolare, la facoltà di controllo è sospesa nei trenta giorni anteriori alla scadenza del termine fissato per l'approvazione del bilancio di esercizio;



6. il diritto di controllo deve essere esercitato previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione con un preavviso di quindici giorni, contenente l'elenco dei libri sociali e dei documenti che si chiede di visionare, o le specifiche informazioni che si richiedono;
7. il Consiglio di Amministrazione, o il membro di esso delegato dal Presidente, darà corso alla richiesta di consultazione, o di informazioni nel termine di quindici giorni dalla data in cui la stessa è pervenuta;
8. non è consentito di ottenere copia integrale dei libri e documenti relativi all'amministrazione, Il richiedente potrà, previa richiesta motivata, ottenere a proprie spese estratti di parti determinate dei suddetti libri e documenti. In tal caso, il membro del Consiglio di Amministrazione delegato dal Presidente dovrà provvedere nel termine di quindici giorni.

Art.22

Estinzione e scioglimento

1. La fondazione si estingue secondo le modalità di cui alle vigenti norme di legge:
 - a) Quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) Per le altre cause di cui all'art. 27 cod. civ. (raggiungimento scopo sociale, sopravvenuta impossibilità dello stesso, dichiarazione da parte dell'autorità competente).
2. In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni adottate dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. La Fondazione, a seguito di parere favorevole dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della L. 23 dicembre 1996 numero 662, nonché di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altre organizzazioni che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

Art. 23

Modifiche statutarie

1. Le modifiche al presente statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei due terzi dei membri in carica e sottoposte all'approvazione dell'autorità governativa competente per materia.

Art. 24

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile e le pertinenti disposizioni di legge vigenti

Firmato Roberto STIGLIANO

Firmato Simone BRUSATORI

Firmato Angela FIORESI

Firmato Simona GUADAGNO, Notaio

Impronta del sigillo.



Repertorio: 36012

Raccolta: 13982

Pratica: MI-19-06366-SOC-MSC



CODICE A BARRE ANTI FALSIFICAZIONE



CODICE A BARRE ANTI FALSIFICAZIONE

Data: 24/09/2019

Copia informatica conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte firme

Totale pagine: 17

Totale pagine allegati: 0

Nome file originale:
36012A.pdf

Simona Guadagno



Notaio in Cinisello Balsamo

timbro digitale

timbro digitale